



**COMUNE DI FORNACE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 30  
del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: ART. 18 COMMA 3 BIS 1 L. P. N. 1/2005 E ART. 24 COMMA 3 L. P. N. 27/2010 E SS.MM. E INTEGRAZIONI: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI FORNACE AL 31 DICEMBRE 2020**

L'anno duemilaventuno addì trenta dicembre alle ore 20,40 nella sala delle riunioni presso la sala pubblica di "Palazzo Salvadori", a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori

		Assenti	
		giust.	ingiust.
<b>STENICO MAURO</b>	<b>Sindaco</b>		
<b>ALGAROTTI CLAUDIO</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>ANTONELLI STEFANO</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>AVI SILVIO</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>BERTOLDI MANUEL</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>CARESIA MIRIAM</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>CARNIELLI DAVIDE</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>COLOMBINI MATTEO</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>COLOMBINI PIO</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>FERRARI CHIARA</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>GIRARDI GIACOMO</b>	<b>Consigliere</b>		
<b>PAOLI MAURIZIO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
<b>RINAUDO MARCO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
<b>SCARPA LISA</b>	<b>Consigliere</b>	X	
<b>STENICO BRUNA</b>	<b>Consigliere</b>		

Assiste il Segretario comunale Signor Sartori dr. Marco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stenico dr. Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Relazione:

Il D.Lgs. nr. 175 di data 19 agosto 2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*, disponeva, all'art. 24 c. 1, che entro il 30 settembre 2017 la Pubblica Amministrazione fosse chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP e, a livello provinciale, all'art. 7. della L.P. 19/2016.

Il medesimo D. Lgs. sopra riportato è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 nr. 100 (di seguito indicato con *Decreto correttivo*), nonché dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 nr. 19.

L'esito della ricognizione, ancorché negativo, doveva essere comunicato al MEF entro il 31 ottobre 2017 (data posticipata successivamente al 10 novembre 2017).

A seguito dell'avvenuta procedura sopra richiamata, le Pubbliche Amministrazioni devono procedere annualmente, giusto art. 20 del TUSP (D.L.gvo 175/2016), alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, laddove ne ricorra la necessità, un piano di riassetto per la relativa razionalizzazione.

Nel nostro contesto territoriale il riferimento è all'art. 7 c. 11 della L.P. nr. 1 del 2005 e all'art. 24 c. 4 della L.P. nr. 27 del 2010, secondo cui si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Si precisa, peraltro, che anche il combinato disposto degli artt. 18, c. 3bis 1 della L.P. 1/2005, e 24 c. 3 della L.P. 27/2010, prevede che *“la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:*

- a) *partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della [legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27](#);*
- b) *società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della [legge provinciale n. 27 del 2010](#).*

[...]

*La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del [codice civile](#), non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve*

*disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del [decreto legislativo n. 175 del 2016](#), che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.”*

Considerato che il comma 24 c. 4 della L.P. 27/2010 così recita : “*Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del [decreto legislativo n. 175 del 2016](#), gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della [legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1](#), ad eccezione del presupposto del fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente.*”.....

Come delineato all'art. 1 c. 1 del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. *perimetro oggettivo*).

Giusto art. 2 c. 1 lett. f) del TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”. Non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della successiva razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Nel corso degli ultimi anni, il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato oggetto di disamina da parte dell'Amministrazione Comunale di Fornace come segue:

- Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa, il Comune ha adottato il proprio Piano, corredato della relazione tecnica contenente gli elementi di valutazione, con Decreto Sindacale prot. 2270 dd. 18 maggio 2015; Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale e trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
- Nel documento del maggio 2015 si era indicato il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società: AMNU S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Azienda per il Turismo Altopiano di Piné Valle di Cembra S.c.a.r.l., Ice Rink Piné S.r.l., Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. (con la considerazione che “appare necessario un ripensamento delle modalità organizzative di erogazione del servizio pubblico di macellazione”), Dolomiti Holding spa. Si era inoltre dato atto della necessità trovare nuove sinergie per la gestione degli impianti della Nuova Panarotta Spa.
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 25 di data 27.09.2017, è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Fornace alla data del 31 dicembre 2016, nonché si è provveduto ad individuare quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art 20 del T.U.S.P. Nel

medesimo provvedimento di fatto è stata disposta la dismissione della partecipazione nella società “Macello Pubblico Alta Valsugana Srl” di Pergine Valsugana, mediante la messa in liquidazione della società. Si prendeva inoltre atto della mancata adesione del Comune di Fornace al rinnovo della convenzione per la gestione degli impianti nell'area della Panarotta.

In riferimento alla società Macello Pubblico Alta Valsugana Srl, avviata la procedura di liquidazione nel novembre del 2017, si rileva che il 4 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio finale di liquidazione al 30 settembre 2020. La società Macello pubblico Alta Valsugana S.R.L., in liquidazione, risulta pertanto cessata e cancellata dal Registro Imprese a far data dal 19.11.2020.

Con i provvedimenti successivi si è di fatto provveduto a relazionare sugli interventi di razionalizzazione disposti e a fornire informazioni rilevanti sulle partecipazioni dell'Ente. Si rilevano, a questo proposito:

1. la delibera del Consiglio Comunale nr. 26 dd. 27 dicembre 2018, mediante la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Fornace alla data del 31 dicembre 2017;
2. le delibere della Giunta Comunale nr. 64 dd. 30.12.2019 e nr. 68 dd. 30.12.2020, relative all'approvazione dei rispettivi documenti denominati “Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2017 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27.12.2018 (ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005 e dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016) rispettivamente relativi agli esercizi 2019 e 2020”;
3. nel corso del 2019 sono state confermate le partecipazioni in essere come comunicate al MEF attraverso l'apposito portale, con l'aggiunta dell'adesione a SO.GE.CA. Srl di Albiano, società in *house* a partecipazione interamente pubblica;
4. nel corso del 2020 l'Amministrazione ha aderito a STET Spa, società in *house* a partecipazione interamente pubblica, con la finalità di gestire i servizi pubblici locali relativi al servizio idrico e fognatura. È stata acquisita una partecipazione azionaria di nr. 2.000 azioni al prezzo unitario di € 2,56 cad., per l'importo complessivo di € 5.120,00.

L'art. 24 della L.P. 27/2010 e ss.mm. definisce i criteri e le modalità secondo cui gli Enti locali possono costituire e partecipare a società, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24 c. 1 della L.P. nr. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 cc. 1 e 2 del D.Lgs. nr. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Si ravvisa ora la necessità di provvedere a effettuare la ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni alla data del 31.12.2020, redatta sulla base degli *Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)* emanati dal MEF il 29.11.2020.

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente stesso.

Sono state inoltre effettuate le dovute considerazioni in merito a quanto stabilito in materia di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, in particolare dall'art.18 c. 3bis della L.P. 1/2005.

Si ritiene pertanto di procedere all'approvazione della Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Fornace, che prevede, in particolare, come non sussista ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta, per le motivazioni di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tanto premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 nr. 175 *Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*, successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 nr. 100;

Vista la L.P. 29 dicembre 2016 nr. 19 *Legge collegata alla manovra di bilancio 2017* e in particolare le “*Disposizioni in materia di enti locali e di società*”, di cui all’art. 7 c. 10;

Vista la L.P. 1/2005, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)*;

Vista la L.P. 27 dicembre 2010 nr. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 *Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*;

Vista la L.P. 10 febbraio 2005 nr. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 *Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia*, c. 3 bis 1;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Visto il Regolamento di Attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste la L.R. 3 agosto 2015 nr. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 nr. 18;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

Visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014 nr.126;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 49 c. 3 lettera h) del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Assunto inoltre agli atti il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 c. 1, lett. b) nr. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 53 c. 2 L.P. 9 dicembre 2015 nr. 18, espresso in data 24.12.2021;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 185 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Fornace al 31.12.2020, contenuta nel documento allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che a conclusione della ricognizione di cui al precedente punto 1) non sono emerse circostanze che implicino l’adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute dal Comune;
3. di trasmettere il provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del D.Lgs. nr. 175/2016;

4. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m, sono ammessi:
  - ricorso in opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 2.7.2010 n. 104 o in alternativa,
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

\* \* \* \* \*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
dr.Stenico Mauro  
*firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sartori dr.Marco  
*firmato digitalmente*